

È NULLO IL TRASFERIMENTO DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE SENZA IL NULLA OSTA DELL'ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA

GIOVANNI MAGLIARO

L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che l'onere di chiedere il nulla osta all'Organizzazione Sindacale di appartenenza non sussiste laddove il trasferimento è originato da fatti "che abbiano determinato in capo all'interessato l'avvio di un procedimento penale" e comunque da eventi patologici che nulla avrebbero a vedere con le relazioni sindacali che lo Statuto dei Lavoratori mira a preservare.

La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che il ragionamento esposto nel ricorso dell'Agenzia delle Dogane non coglie l'effettiva ratio decidendi che si fonda sul richiamo alle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro regolate nello Statuto dei Lavoratori. In mancanza del nulla osta non vale scrutinare l'esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale. Il trasferimento resterebbe comunque inficiato da una presunzione di antisindacalità.

Lo stesso dirigente della R.S.U. è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l'illegittimità del trasferimento per mancata richiesta del nulla osta sindacale prescritto dall'articolo 22 dello Statuto dei Lavoratori.



CORTE DI CASSAZIONE

n. 217

29 agosto 2022

Con la sentenza n. 20827 del 30 giugno 2022 la Cassazione ribadisce uno dei principi fondamentali della legislazione a tutela della libertà sindacale. Un componente di R.S.U. non può essere trasferito ad altra sede di lavoro senza il nulla osta della Organizzazione sindacale di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente sindacale ne sia componente.

La vertenza nasce dal ricorso proposto da un dipendente dell'Ufficio Dogane di Sassari con sede di lavoro presso la Sezione di Olbia. Lo stesso era stato trasferito all'Ufficio Dogane di Cagliari senza il nulla osta dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza. Per questo motivo il Tribunale di Cagliari accogliendo il ricorso aveva dichiarato l'illegittimità del suo trasferimento riassegnandolo alla Sezione di Olbia, originaria sede di servizio.

La Corte d'Appello di Cagliari ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli confermando la sentenza del Tribunale. La Corte ha premesso che il dipendente era componente della R.S.U. dell'Ufficio Dogane di Sassari sicché il trasferimento ad altra sede avrebbe dovuto essere disposto in osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 22 dello Statuto dei Lavoratori applicabile al settore pubblico in virtù dell'estensione operata dall'articolo 23 legge 29 marzo 1983, n.93. Il trasferimento in una unità operativa in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente.

Il combinato disposto di tali norme avrebbe imposto, per la validità del trasferimento, il previo nulla osta dell'Associazione sindacale di appartenenza, senza che fosse utile scrutinare i motivi posti a giustificazione del provvedimento, non potendo le addotte ragioni di incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, condizionare l'applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all'espletamento dell'attività sindacale. L'asserita incompatibilità ambientale avrebbe dovuto realizzarsi in concreto non bastando la generica prospettazione che il lavoratore dovesse continuare a svolgere la propria attività a contatto con personale della Guardia di Finanza che aveva svolto indagini su di lui. Il lavoratore era legittimato ad agire direttamente per far valere l'illegittimità del trasferimento in parallelo alla Organizzazione Sindacale di appartenenza.